

cenza, non si possono dare ad esso due corsi a titolo differente.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Comprendo l'osservazione dell'onorevole Baviera.

Quando si tratti del medesimo insegnante, sì; ma non è questo il caso più frequente. Il caso più frequente invece è questo: che il libero docente possa avere un incarico che non sia proprio l'insegnamento che egli fa come libero docente; ed in questo caso io chieggo che sia concesso al libero docente di fare l'incarico. Ripeto: può capitare questo, anzi, capita molte volte.

Nelle condizioni presenti il libero docente non può avere alcun incarico, nemmeno di materie affini. Ora, io invece faccio notare alla Camera: che sempre che si tratti di un incarico, che non sia completamente simile per contenuto di materia all'insegnamento che il libero docente svolge, io invito la Camera a permettere che il libero docente possa espletare un incarico di materia affine.

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole relatore, ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo al terzo comma:

« Il conferimento dell'incarico è compatibile con l'esercizio della libera docenza ».

Questo emendamento aggiuntivo è accettato dal Governo. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 29-ter:

« Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento indispensabile di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facoltà o Scuole ».

GRONCHI. Osservo che forse sarebbe utile, per coordinamento, sostituire alla parola « indispensabile » la parola « necessario » per il riscontro dell'altro comma.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. D'accordo.

CAPORALI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che si sostituisce alla parola « indispensabile » la parola « necessario ». Con questa modifica pongo a partito l'ultimo comma dell'articolo 29-ter.

(È approvato).

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PELLIZZARI. Per domandare un chiarimento all'onorevole ministro, e per porrgli un quesito su questo articolo.

PRESIDENTE. Ma l'articolo è stato approvato; non è possibile!

PELLIZZARI. Ma si tratta di un'aggiunta.

PRESIDENTE. Allora, formuli la sua proposta aggiuntiva; non si può tornare sopra un articolo già approvato.

PELLIZZARI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato un emendamento aggiuntivo dall'onorevole Piva, sottoscritto anche dagli onorevoli Gronchi, Pellizzari, Di Fausto, Longinotti, Micheli, Rosa, Mauro Clemente, De Cristofaro, Bacci, così concepito:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere:*

« Contro la decisione della Facoltà, che ha carattere esecutivo, è ammesso, entro i trenta giorni, il ricorso al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica ».

L'onorevole Piva ha facoltà di svolgerlo.

PIVA. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dichiaro di accettare l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Piva.

PRESIDENTE. E l'onorevole relatore?

CAPORALI, *relatore*. Anch'io dichiaro di accettarlo.

PRESIDENTE. Allora, pongo a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Piva, che è accettato dal ministro e dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 29-quater. — Per far fronte ai nuovi oneri determinati dalla applicazione delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli 28-bis e seguenti al personale del Regio istituto di studi superiori di Firenze, del Regio politecnico di Torino, della Regia scuola navale superiore di Genova, dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, della scuola superiore di chimica industriale di Bologna, il Tesoro provvederà all'assegnazione dei maggiori fondi occorrenti agli istituti stessi, quando sia accertata la impossibilità di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio ».